



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO

Il Giudice di Pace di Palermo sezione III Civile, dott.ssa Giacomina Valenti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi, vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliata
in [REDACTED] presso lo studio legale Lioia
Santamaria, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia e dall'Avv.
Manlio Arnone, per mandato in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

FASTWEB S.P.A., in persona dell'Avv. Simona Serchi, rappresentata e
difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Adriano Pala, Ferruccio Parri
e Claudia Nicotra, come da procura speciale su foglio separato allegato
alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso
lo studio di quest'ultima, sito in [REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

Oggetto: condannatorio

Conclusioni per parte attrice:


“accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto
adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima
alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli
indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi o nel sito web ufficiale
anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da
quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in euro 700,00,

ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, da precisarsi in termini di rito ovvero da quantificarsi in corso di causa, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre, o comunque in via subordinata, allo storno/rimborsodelle fatture emesse e dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, da contenersi, anche in caso di cumulo di domande, entro i limiti della competenza del Giudice di Pace; condannare la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di conciliazione, ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatari in ragione ciascuno della metà.

Conclusioni per parte convenuta:

“rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE



[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]



P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da [REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato a Fastweb S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., così decide:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di rimborso/storno delle fatture emesse;
- 2) condanna Fastweb al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 450,00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

3) condanna la convenuta Fastweb al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'attrice, liquidate in complessivi euro [REDACTED], come specificato in motivazione, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarre ex art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Lioia Francesco e Arnone Manlio, nella misura del 50% cadauno. Così deciso in Palermo, 13.05.2024

Il Giudice di Pace
dott.ssa Giacomina Valenti